

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE E L'ACCESSO AI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI.

Il presente Regolamento trova riferimento normativo nella L.R. 07.01.1986 n. 1, "Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia" e nel Piano Regionale Socio-Assistenziale per il triennio 1988-1990, dei quali vengono riportate le disposizioni, qualora ritenute necessarie.

ART 1 - DESTINATARI DEI SERVIZI (L.R. 1/86 - art. 9)

"Fruiscono delle prestazioni del sistema socio-assistenziale, in condizioni di eguaglianza e senza distinzioni di sesso, razza, lingua, convinzioni religiose e opinioni politiche, nonché condizioni personali o sociali, con diritti di cui al successivo art. 12, nei soli limiti derivanti dalla capacità delle strutture e delle risorse disponibili nei bilanci degli Enti competenti e fatto salvo quanto previsto dal quinto comma del successivo art.59:

- a) i cittadini residenti nei Comuni della Lombardia;
- b) gli stranieri e gli apolidi residenti nei Comuni della Lombardia;
- c) i profughi, i rimpatriati e i rifugiati aventi titolo all'assistenza secondo le leggi dello Stato, dimoranti nei Comuni della Lombardia;
- d) i cittadini, gli stranieri e gli apolidi dimoranti temporaneamente nei Comuni della Lombardia, allorché si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli a corrispondenti servizi della Regione o Stato di appartenenza".

ART. 2 - DIRITTI DEGLI UTENTI (L.R. 1/86 - art. 10)

Gli utenti dei servizi socio-assistenziali hanno diritto a:

- a) essere compiutamente informati dei propri diritti in rapporto ai servizi socio-assistenziali, sulle prestazioni di cui è possibile usufruire, sulle possibilità di scelta esistenti, sulle condizioni e sui requisiti per accedere alle prestazioni e sulle relative procedure, nonché sulle modalità di erogazione delle prestazioni stesse;
- b) ottenere che l'organizzazione dei servizi garantisca in concreto il rispetto della libertà e della dignità personale e sociale, lo sviluppo della propria personalità, rispetto delle proprie convinzioni religiose e politiche, la possibilità di rimanere nel proprio ambiente familiare e sociale o comunque di mantenere nella misura massima possibile le proprie relazioni familiari e sociali;
- c) scegliere liberamente la struttura od il servizio pubblico o convenzionato nell'ambito territoriale definito per ciascun tipo di servizio;
- d) accedere ai servizi e alle prestazioni secondo i criteri di priorità fissate nei piani regionali;
- e) esprimere il consenso sulle proposte di interventi da attuarsi nei propri confronti ed, in particolare sulle proposte di ricovero in strutture residenziali, salvo i casi previsti dalla legge;
- f) partecipare, nelle forme stabilite dalla legge o definite dagli E.R. alla definizione delle modalità di gestione dei servizi e di erogazione delle prestazioni;

Agli utenti del sistema dei servizi deve essere assicurato in ogni caso il diritto di riservatezza.

ART. 3 - CONDIZIONI E REQUISITI (L.R. 1/86 - art. 12)

I servizi sono rivolti alla generalità della popolazione che si trova in stato di bisogno.

Gli utenti possono essere chiamati a partecipare in tutto od in parte al costo del servizio.

Lo stato di bisogno è determinato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile in un nucleo familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo, allorquando non vi siano altre persone tenute a provvedere, o che di fatto provvedano, all'integrazione del reddito;
- b) incapacità totale o parziale di un soggetto, solo od il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria, a provvedere autonomamente a se stesso;
- c) esistenza di circostanze, anche al di fuori dei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b), a causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione;
- d) sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessario interventi e prestazioni socio-assistenziali;

ART. 4 - LIVELLO DI GESTIONE DEI SERVIZI (L.R. 1/86 - art. 14)

E' attribuita al Comune la gestione dei servizi che non abbiano complessità tecnica-organizzativa e il cui bacino di utenza sia compreso nell'ambito del Comune, come:

- Assistenza economica a singoli e a nuclei familiari;
- Interventi economici per l'accesso dei servizi;
- Assistenza domiciliare ad anziani, handicappati e minori;
- Soggiorni di vacanza per handicappati, anziani e minori;
- centri ricreativi estivi per minori;
- Centri diurni per anziani;
- Centri di aggregazione giovanile.

Servizi attribuiti ai singoli Comuni possono essere svolti dall'E.R. qualora i Comuni stessi ne facciano richiesta, in quanto non in grado di organizzarli in modo efficiente; in tal caso l'Assemblea dell'E.R. determina, d'intesa con i Comuni interessati, le risorse finanziarie e di personale da trasferirsi all'E.R. medesimo.

ART. 5 - ONERI DELL'ASSISTENZA (L.R. 1/86 - art. 61)

Gli oneri che in base alle Leggi ed al piano regionale socio-assistenziale gravano sui Comuni per l'assistenza sono a carico del Comune in cui l'avente diritto alla prestazione e' residente o, nei casi previsti dalle lettere c) e d) del precedente art. 1, è dimorante nel momento in cui la prestazione ha inizio; qualora l'avente diritto sia ospitato in strutture

residenziali situate in un Comune diverso, gli oneri gravano comunque sul Comune di residenza.

I Comuni potranno rivalersi per le spese sugli interessati o sui parenti tenuti per legge agli alimenti, secondo i criteri indicati dal presente regolamento.

ART. 6 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI

A) - CENTRO SOCIO EDUCATIVO

Il servizio è rivolto a soggetti handicappati gravi senza limiti di età, che non possono essere inseriti nel normale ambiente di vita lavorativo. Il servizio è diurno.

Nell'USSL n.10 è attualmente in funzione il CSE a Sovere. I criteri di gestione, le modalità di accesso e la compartecipazione finanziaria alle

spese di gestione sono definiti da apposite convenzioni tra i Comuni e gli Enti gestori che fanno parte integrante del presente regolamento.

B) INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAPS O/E A RISCHIO DI EMARGINAZIONE.

Il Comune di Rogno anche in convenzione con altri enti pubblici e/o privati, promuove iniziative atte a favorire l'inserimento di soggetti portatori di handicaps e/o a rischio di emarginazione nel mondo del lavoro. Tali iniziative possono consistere nella formazione professionale, anche tramite il CFP con sede in Lovere e nell'inserimento nell'attività lavorativa tramite borse di lavoro, tirocini mirati e erogazione di contributi per adeguamento dei posti di lavoro alle esigenze del soggetto.

L'USSL tramite équipes psico-sociali propone i singoli inserimenti definendo con gli enti o le ditte interessate i programmi individuali di inserimento.

Il Comune di Rogno potrà compartecipare limitatamente alle disponibilità d'intervento alle relative spese non coperte dai contributi regionali previsti allo scopo.

C) AFFIDI FAMILIARI DI MINORI

L. 184/83 E ARTT. 81-82 L.R. 1/86

L'affidamento familiare di minori o handicappati è un servizio sostitutivo del nucleo familiare, qualora questo sia temporaneamente impossibilitato od inidoneo a provvedere alla loro educazione, istruzione od assistenza.

L'affidamento è disposto in prevalenza per minori ed è finalizzato alla tutela degli stessi in attesa che il nucleo familiare originario si ricomponga e ritrovi l'equilibrio interno.

L'affidamento familiare si attua con l'inserimento del soggetto presso un altro nucleo familiare al fine di garantirgli con continuità il mantenimento, l'educazione, l'istruzione nonché validi rapporti affettivi.

Il disagio temporaneo del nucleo familiare può essere dovuto:

- a) situazione transitoria di incapacità di gestione (malattia, ricovero, ecc.);
- b) situazioni in cui si stanno definendo nuovi sistemi familiari (separazioni, morti, ecc.);
- c) situazioni di inadeguatezza educativa della famiglia;

d) situazioni di tensioni e difficoltà psicologiche della famiglia quando ha al suo interno un congiunto disabile o handicappato.

Il servizio assolve quindi una duplice funzione:

- a) prevenzione verso il soggetto che potrebbe trovarsi in situazioni di disagio;
- b) di sostegno alla famiglia di origine per aiutarla a superare la momentanea situazione di crisi.

Il servizio si rivolge pertanto a minori in situazioni di disagio transitorio come sopradescritti od a orfani di entrambi i genitori affidati a terzi o parenti entro il 4° grado (ex sostitutivi ENAOLI).

In forza della L.R. 1/86 art. 96 e conseguente deliberazione n. 293 del 21.04.1986 dell'USSL le funzioni relative all'affidamento familiare, di cui agli artt. 80-81-82 L.R. 1/86, sono esercitate dai Comuni.

Gli altri provvedimenti riguardanti l'affidamento familiare, i rapporti con la magistratura minorile, i provvedimenti di adozione ed affidamento preadottivo ex Legge 184/83, nonché i trattamenti psico-sociali per i minori a rischio, sono attribuiti all'USSL.

L'USSL inoltre garantirà la consulenza delle figure professionali di psicologo e assistente sociale per tutti gli adempimenti tecnici previsti e necessari.

C-1) PROCEDURA AFFIDI FAMILIARI CONSENSUALI E GIUDIZIARI

Il servizio Sociale dell'USSL svolge le funzioni di indagine, individuazione del servizio e controllo sullo svolgimento dello stesso

C-2) AFFIDI CONSENSUALI

Su comunicazione ed indicazione dell'USSL, che ha a carico i minori, il Comune assume una deliberazione di consenso all'affido familiare e dove necessario l'assunzione dell'impegno di spesa per il pagamento delle rette di affido. La deliberazione di seguito viene inviata all'USSL per i provvedimenti da parte del Presidente e la conseguente ratifica del Giudice Tutelare.

C-3) AFFIDI GIUDIZIARI

L'USSL invia al Comune di appartenenza del minore il decreto di affidamento emesso dal tribunale per i Minorenni, per l'assunzione della deliberazione di presa d'atto ed eventuale impegno di spesa. L'impegno di spesa dovrà essere retroattivo alla data di effettivo inizio dell'affido.

Il contributo mensile alla famiglia affidataria è stabilito in lire 400.000=.

C-4) AFFIDI A COMUNITA' O ISTITUTI

L'affidamento a Comunità od Istituti può essere a carattere preventivo e/o di sostegno al nucleo familiare e stabilito dagli operatori dell'equipe psico-sociali dell'USSL con il consenso degli esercenti la patria potestà, oppure decretato dall'Autorità Giudiziaria.

Il Comune nell'assumere l'impegno di spesa ha la facoltà di chiedere la partecipazione dei genitori o dei tutori (artt. 147 e 148 del C.C.) e di rivalersi sui beni del minore, in accordo con l'Autorità Giudiziaria competente. Entro le scadenze fissate dalle disposizioni regionali

il Comune di Rogno dovrà rendicontare all'USSL gli interventi economici effettuati nel settore. L'USSL ripartirà il contributo regionale stanziato equamente fra i comuni interessati.

Il regolamento sull'affido familiare dei minori, approvato dalla USSL n. 31 con deliberazione Assemblea n. 29 del 22.12.1989, fa parte integrante del presente regolamento (vedi allegato).

D) ASILO NIDO

Il Comune di Rogno ha istituito dal 1988 l'asilo nido. In ottemperanza anche alle indicazioni del piano triennale di zona socio-assistenziale si dovrà tendere ad una gestione consortile dell'asilo nido con i Comuni gravitanti nel bacino di utenza della struttura.

Il comune di Rogno intende convenzionarsi per consentire l'uso dell'Asilo Nido anche ai residenti del nostro comune, verranno applicate le normative previste da detta convenzione.

E) ASSISTENZA DOMICILIARE

Il servizio è costituito dal complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale e sanitario prestate al domicilio di anziani, minori e handicappati e in genere a nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione, al fine di consentire la permanenza nel normale ambiente di vita e di ridurre le esigenze di ricorso ad Istituti Assistenziali.

L' Assistenza domiciliare integrata (A.D.I.) comprende il servizio infermieristico gestito dall'USSL 10 ed il servizio domiciliare ausiliario (SAD) gestito dal Comune tramite convenzione con cooperativa di solidarietà sociale.

Le prestazioni socio-assistenziali consistono in attività di aiuto domestico, somministrazione di pasti e altri interventi connessi alla vita quotidiana, in attività minute di segreteria e più in generale in ogni attività diretta al sostegno della personalità.

Il servizio può essere integrato con prestazioni di tipo educativo, in particolare a favore di soggetti minori o handicappati.

Le prestazioni sanitarie, curative e riabilitative, erogate in forma integrata con quelle socio-assistenziali, dovranno essere assicurate dai competenti servizi dell'USSL e i relativi oneri fanno carico al fondo sanitario.

Il servizio di assistenza domiciliare può assicurare la sostituzione della famiglia in casi di necessità o di urgenza (art. 73 Legge 1/86).

Il coordinamento del Servizio viene effettuato a livello distrettuale da un operatore sociale qualificato.

L'A.S. del servizio distrettuale si incarica di gestire le ammissioni e dimissioni del servizio, predisporre i piani di lavoro in collaborazione con l'Amministrazione Comunale e le infermiere, e predisporre piani individuali di intervento.

Inoltre può vagliare la problematica anziani sul territorio, le risorse presenti, al fine di predisporre e promuovere i servizi complementari al Servizio di assistenza domiciliare.

E-1) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di assistenza domiciliare è attualmente organizzato con l'impiego di 1 operatrice colf. in convenzione tramite cooperativa per un totale di circa 20 ore settimanali dal Lunedì al Venerdì .

Le prestazioni del servizio sono erogate mediante partecipazione finanziaria da parte dell'utenza sulla base delle fasce di reddito, ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento.

Le prestazioni di tipo domestico verranno effettuate dal personale incaricato secondo un programma di interventi diversificato per ogni caso, in base alle esigenze degli utenti.

Gli interventi di tipo infermieristico verranno suggeriti dal medico curante con indicazione della eventuale periodicità.

Le prestazioni di tipo infermieristico ore effettuate verranno rese a domicilio, solo nei casi di assoluta e comprovata necessità, a seguito di valutazione e prescrizione del medico curante.

Altre prestazioni verranno valutate e programmate in seguito.

E-2) AMMISSIONE AL SERVIZIO

Per essere ammessi al servizio di A.S.A. l'utente dovrà inoltrare domanda all'Amministrazione Comunale sull'apposito modulo disponibile presso gli Uffici comunali.

Nella domanda, oltre alle generalità del richiedente, dovrà essere indicata la composizione del nucleo familiare ed il reddito familiare.

L'Assistente Sociale in collaborazione con l'Amministrazione comunale, dopo aver esaminato le domande, disporrà gli interventi possibili ed opportuni.

F) CASE DI RIPOSO E REPARTI PROTETTI

Per rendere attuativo il PSA 1988/90 (nella parte relativa al coordinamento dei servizi alla individuazione ed ammissione degli utenti nelle strutture protette e case di riposo), le case di riposo operanti nell'USSL dovranno concordare con la stessa le forme più opportune, anche mediante l'adeguamento delle piante organiche agli standard regionali.

Il Comune di Rogno, con le modalità di cui al presente regolamento potrà compartecipare alle spese per la copertura delle rette di degenza.

In particolare viene stabilito che la retta di degenza venga coperta direttamente dall'utente, mediante l'utilizzo dei redditi propri, con il diritto da parte dell'utente-ospite ad una somma pari a lire 80.000 mensili per spese personali.

Qualora i redditi dell'utente, detratta la somma per spese personali, non siano sufficienti a coprire la retta di degenza, saranno tenuti alla compartecipazione finanziaria, con le modalità di cui all'art. 10 del presente regolamento, le persone obbligate per legge agli alimenti, ed infine, se necessario, interverrà il Comune di competenza.

Qualora l'utente di strutture protette non fosse in grado di pagare in tutto o in parte la retta di degenza, ed in assenza di persone obbligate per legge agli alimenti, il Comune potrà rivalersi, per le spese sostenute, sulle eventuali proprietà patrimoniali, di qualunque natura, dell'utente, per il quale ha contribuito alla spesa di mantenimento.

Tale facoltà dovrà essere sottoscritta dall'utente, all'atto del verificarsi delle condizioni sopra descritte, in apposito atto.

ART 7 - INTERVENTI ECONOMICI (L.R. 1/86 - art. 1/12)

Tutti gli interventi economici per singoli o nuclei familiari sono di competenza comunale, in particolare per quanto riguarda le funzioni attribuite ai comuni dagli artt. 22-23 del D.P.R. 616/77 e le funzioni trasferite ai comuni in forza dell'art. 25 del DPR stesso.

A) INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA AI SINGOLI ED AI NUCLEI FAMILIARI

Detti interventi devono essere finalizzati, ove possibile, alla rimozione delle cause del bisogno, per tanto articolati in una serie di interventi diretti al superamento delle situazioni di non autosufficienza.

La decisione di erogazione di un contributo è subordinata ad una valutazione sociale e familiare più ampia di una mera dimostrazione di insufficienza economica e deve essere finalizzata a risolvere, o comunque tamponare, la precarietà della situazione, quando l'utente non è in grado di trovare in se stesso e nel suo ambiente sociale, le risorse necessarie a modificarla. A tale fine potranno essere richieste anche specifiche relazioni da parte del servizio di assistenza sociale dell' USSL.

CONTRIBUTI ASSISTENZIALI SU BISOGNI SPECIFICI

Rientrano in questi interventi i contributi economici vari a favore di persone singole, coppie o nuclei familiari, per spese particolari o straordinarie o eccessivamente onerose in rapporto al reddito percepito.

Dette spese possono essere:

- partecipazione a soggiorni climatici organizzati dal comune o da altri enti pubblici per minori o anziani
- integrazione del minimo vitale.
- _ rette scolastiche e ticket per mense scolastiche, trasporti ecc.
- ticket sanitari.

Tali contributi erogabili ai richiedenti, potranno essere valutati dalla commissione servizi sociali che li proporrà alla Giunta.

Per poter beneficiare del contributo sui ticket sanitari gli utenti dovranno presentare specifica richiesta, sull'apposito modulo, disponibile presso gli Uffici comunali, allegando alla stessa copia della ricetta medica, lo scontrino fiscale rilasciato dalla Farmacia - la ricevuta di pagamento per ticket visite specialistiche esami clinici radiografie ecc.

L'erogazione dei contributi avverrà su proposta della Commissione ai Servizi Sociali, che dovrà effettuare le valutazioni opportune con riferimento alle indicazioni di cui al punto 7-A del presente regolamento.

ART. 8 - CONTRIBUTI STRAORDINARI

Rientrano in questi interventi i contributi economici a favore di persone singole, coppie o nuclei familiari, per spese particolari o straordinarie, o eccessivamente onerose in rapporto al reddito percepito.

Dette spese possono essere:

- utenze varie (gas - energia elettrica - acqua potabile ecc.)

- spese d'affitto
- spese di riscaldamento
- spese mediche particolari, medicinali non mutuabili, prodotti dietetici (tali spese dovranno essere documentate da prescrizione medica)
- altre spese che verranno ritenute indispensabili ed ammissibili dalla Commissione ai Servizi Sociali.

L'entità e l'ammissibilità dei contributi di cui al presente articolo potranno essere valutate dalla Commissione ai Servizi Sociali, che ne proporrà l'erogazione alla Giunta Municipale.

ART. 9

TABELLA DELLE FASCE DI REDDITO IMPONIBILE AI FINI FISCALI DA UTILIZZARE PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DEI SERVIZI.

reddito complessivo del nucleo familiare:

1° FASCIA	DA 0	A 9.500.000
2° FASCIA	DA 9.501.000	A 14.000.000
3° FASCIA	DA 14.001.000	A 18.000.000
4° FASCIA	DA 18.001.000	A 23.000.000
5° FASCIA	DA 23.001.000	A 28.000.000
6° FASCIA	OLTRE	28.000.000

ART.10 PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

Nei casi in cui il presente regolamento prevede la compartecipazione al costo del servizio da parte degli utenti o dei parenti tenuti per legge agli alimenti, verranno applicate le seguenti percentuali di contribuzione in relazione alle fasce di reddito di cui alla tabella dell'art. 9 del presente regolamento.

- prima fascia esente
- seconda fascia esente
- terza fascia 10%
- quarta fascia 20%
- quinta fascia 25%
- sesta fascia 35%

Le percentuali di compartecipazione alle spese del servizio verranno applicate a tutti i parenti tenuti per legge agli alimenti.

A tale scopo si precisa che l'art. 433, del Codice Civile definisce persone obbligate agli alimenti i parenti e gli affini nel seguente ordine:

- 1) il coniuge
- 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e in loro mancanza i discendenti prossimi anche naturali;
- 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi anche naturali, gli adottanti;
- 4) i generi e le nuore;
- 5) il suocero e la suocera;
- 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

ART. 11 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI.

All'atto della presentazione della domanda il richiedente dovrà rilasciare una dichiarazione attestante:

a) i redditi percepiti l'anno precedente a quello di presentazione della domanda per lavoro dipendente, autonomi, pensione, rendite e beni immobiliari ed ogni altro reddito anche se non soggetto a tassazione, eventuali nuovi redditi percepiti nell'anno in corso allegando copia dei certificati attestanti gli stessi.

Tali dichiarazioni dovranno essere riferite a tutti i componenti del nucleo familiare;

b) la situazione familiare (acquisita direttamente dagli Uffici comunali)

c) la situazione abitativa

d) le generalità dei parenti tenuti per legge agli alimenti (ove richiesto)

e) le pezze giustificative delle spese per le quali viene richiesto il contributo.

Su dette dichiarazioni l'Amministrazione si riserva di fare gli accertamenti che riterrà più opportuni.

Per quanto riguarda i redditi da lavoro autonomo, gli stessi verranno comunque determinati presuntivamente non inferiori al reddito medio di un lavoratore dipendente.

Le richieste di contributo straordinario potranno essere edesaminate ed evase in qualsiasi momento compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

ART. 12 - VOLONTARIATO

Ai fini di rendere più efficaci i servizi socio-assistenziali e per valorizzare le forze presenti sul territorio, il Comune favorisce e auspica la formazione di associazioni di volontariato.

La collaborazione con le Associazioni di volontariato, nella gestione ed integrazione dei servizi offerti dall'Ente pubblico, verrà effettuata con le modalità e le prescrizioni legislative vigenti.

ART. 13

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alle disposizioni legislative vigenti.